



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso [redacted] proposto da

[redacted] rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fabio Massimo n. 88;

contro

Ministero dell'Istruzione non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 07052/2020, resa tra le parti, concernente Annullamento, previa sospensione cautelare ed inserimento con riserva nella Seconda Fascia delle

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella Terza Fascia delle Graduatorie d'Istituto, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nella classe di concorso A066 (ex A075 – A076) e/o in quelle immediatamente compatibili (e di necessaria confluenza) B016 (ex C030 – C031) e/o A041 (ex A042), di:

- Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020, adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, e relativi Allegati;

nella parte in cui non consentono, in particolare l'Ordinanza agli artt. 5 e 11, l'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto, anche in appositi elenchi aggiuntivi, dei docenti muniti di titolo idoneo a ricoprire posti di insegnamento nella classe concorsuale A066 e/o nelle classi di confluenza B016 e A041, e nella parte in cui non consentono la scelta delle Istituzioni Scolastiche tramite modalità alternative alla piattaforma telematica ministeriale “Istanze online”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, ancorchè ignoto, in particolare, ai fini della disapplicazione, di:

- Graduatorie Provinciali per le Supplenze e Graduatorie d'Istituto, per il biennio 2020/2022, ove eventualmente approvate dagli Uffici Scolastici competenti;

- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 374 dell'1 Giugno 2017, avente ad oggetto: “Aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20”;

Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016, avente ad oggetto: “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, e relative Tabelle A e B;

laddove concorrono a precludere l'inserimento dei docenti in possesso di diploma valido per le classi A066 e (di necessaria confluenza) B016 e A041 nella II Fascia delle GPS e nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto;

- nonché per la condanna del Ministero resistente, a titolo di risarcimento in forma specifica, a disporre l'inserimento, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto, nelle Province d'interesse e classi di concorso A066 e/o B016 e A041, con effetti “definitivi” o, in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che sussiste il presupposto dell'indifferibile urgenza

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e per l'effetto ammette con riserva i ricorrenti nelle graduatorie e fasce indicate nell'atto introduttivo.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 18 dicembre 2020.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO